

LINEE GUIDA

PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

aggiornato al 25 settembre 2023

Tentativo facoltativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione, a seguito delle modifiche introdotte dal “Collegato lavoro”, torna ad essere facoltativo; infatti, chi intende far valere i propri diritti nel rapporto di lavoro può adire direttamente il giudice del lavoro senza necessariamente percorrere la procedura conciliativa, prevista dall’art.410 e ss. del codice di procedura civile, ed attendere i 60 giorni previsti dalla previgente normativa.

Pertanto, il preponente, prima di promuovere in giudizio una domanda relativa ad un rapporto di lavoro, può demandare la definizione della controversia alla Commissione di Certificazione, conciliazione ed arbitrato costituita presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro.

La procedura conciliativa, ai sensi del comma 8, art.31 del Collegato Lavoro, è equiparata sia per i rapporti di lavoro tra privati che per quelli con la Pubblica Amministrazione; pertanto, le Commissioni costituite presso i CP potranno esperire il tentativo facoltativo di conciliazione sia per i rapporti di lavoro privati che per quelli del pubblico impiego.

Pertanto, sono interessati alla procedura i rapporti previsti dall’art.409 del codice di procedura civile, ovvero:

- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa;
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Per il pubblico impiego:

- tutti i rapporti di lavoro dipendenti da Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti

gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Sono invece esclusi dalla procedura facoltativa conciliativa:

- l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Per agevolare il compito delle Commissioni è stata predisposta tutta la modulistica necessaria per l'espletamento dell'iter procedurale che può concludersi, in caso di conciliazione, attraverso un accordo formato dalle parti congiuntamente alla Commissione nel corso delle riunioni istituite dall'Organo conciliativo, ovvero mediante il deposito di un accordo già predisposto dalle parti e ratificato dalla Commissione. La procedura dovrebbe concludersi entro 60 giorni, anche se tale termine è ordinatorio ed è propedeutico all'accettazione della procedura da parte del convenuto che, qualora non avvenisse, libera le parti dall'adire all'autorità giudiziaria. Si applicano i termini e modalità previsti per la conciliazione obbligatoria dal vigente Regolamento.

L'accordo maturato nel corso degli incontri fissati dalla Commissione può avvenire mediante uno o più rinvii alla condizione che questi non siano stati strumentalmente posti in atto al solo fine di prendere tempo e senza, quindi, alcuna volontà di definire la vertenza con un'intesa. Il deposito dell'accordo, invece, consiste nella verifica da parte della Commissione della congruità dell'accordo e la reale volontà delle parti di conciliare sull'oggetto della controversia.

Se la conciliazione, esperita ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile riesce, anche limitatamente ad una sola parte della domanda, viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di Conciliazione.

L'esecutività del verbale conciliativo deve essere richiesta dalla parte interessata e formulato con decreto dal giudice, nel caso in cui ci non fossero stati rispettati i termini dell'accordo (ad esempio il pagamento rateale del debito).

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il novellato art. 411 c.p.c. prevede che, *“la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla*

commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Pertanto, la Commissione di Conciliazione è obbligata a formulare, in base alle proprie conclusioni tratte dall'istruttoria dell'iter conciliativo (documentazione e quanto emerso durante le udienze) una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non fosse accettata, i termini di questa vengono riassunti nel verbale di mancato accordo, con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.